

Riepilogo misure di supporto al venture capital

<u>Misura</u>	<u>Destinatari</u>	<u>Requisiti/dettagli</u>	<u>Stato di emanazione, profili dubbi e proposte di modifica</u>
<p>1) Istituzione di un fondo di sostegno al venture capital (commi 206-209 art. 1 Legge 145/2018 - “Legge di Bilancio 2019”)</p>	<p>Fondi di Venture Capital (FVC).</p>	<p><u>I FVC destinatari devono essere:</u> Oicr chiusi e Sicaf residenti in Italia ovvero in uno degli Stati membri UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.</p> <p><u>Gli investimenti:</u> devono riguardare (per almeno l'85 per cento del valore degli attivi) piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58^[1].</p>	<p>Necessaria emanazione del decreto ministeriale.</p> <p>Aifi propone di declinare “Oicr e Sicaf... che investono almeno l'85% del valore degli attivi...” con “Oicr e Sicaf i cui regolamenti di gestione prevedano che almeno l'85% degli investimenti complessivamente effettuati sia rivolto in favore di PMI, come individuate dal comma 219, art. 1”.</p> <p>Aifi propone di specificare che la verifica del rispetto dei requisiti delle PMI sia effettuata al momento dell'investimento.</p>

^[1] w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.

AIFI

Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt



Legance

AVVOCATI ASSOCIATI

TREMONTI
ROMAGNOLI
PICCARDI
E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E FISCALE

		<p><u>Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) non essere quotate;b) avere sede operativa in Italia;c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;e) essere società esercenti attività di impresa da meno di sette anni;f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.	
--	--	--	--

<p>2) Detassazione capital gain (art. 31 DL 98/2011, modificato dal comma 219 art. 1 Legge di Bilancio 2019, e Decreto MEF 21.12.12)</p>	<p>Investitori (persone fisiche e persone giuridiche) in fondi di venture capital (FVC).</p>	<p><u>I FVC destinatari devono essere:</u> Oicr chiusi e Sicaf residenti in Italia ovvero in uno degli Stati membri UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.</p> <p><u>Gli investimenti:</u> devono riguardare (per almeno l'85 per cento del valore degli attivi) piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58^[1].</p> <p><u>Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) non essere quotate; b) avere sede operativa in Italia; c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche; d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione 	<p>La misura necessita dell'autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>Aifi propone di declinare "Oicr e Sicaf... che investono almeno l'85% del valore degli attivi..." con "Oicr e Sicaf i cui regolamenti di gestione prevedano che almeno l'85% degli investimenti complessivamente effettuati sia rivolto in favore di PMI, come individuate dal comma 219, art. 1".</p> <p>Aifi propone di specificare che la verifica del rispetto dei requisiti delle PMI sia effettuata al momento dell'investimento.</p>
---	--	--	--

^[1] w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.

		<p>locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente; e) essere società esercenti attività di impresa da meno di sette anni; f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.</p> <p>Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917¹</u>, derivanti dalla partecipazione ai FVC.</p> <p>Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.</p>	
<p>3) Investimenti dei Pir (Piani individuali di risparmio) in fondi di venture capital (commi 211-215 art.1 Legge di Bilancio 2019)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2019 ha modificato la disciplina dei Pir prevedendo che almeno il 3,5% del totale del Piano sia investito in quote o azioni di FVC.</p>	<p><u>I FVC destinatari devono essere:</u> “Oicr residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo”.</p> <p><u>Gli investimenti:</u> devono riguardare (per almeno il 70% dei capitali raccolti) piccole e medie imprese non quotate, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione</p>	<p>Necessaria emanazione dei decreti attuativi.</p> <p>Aifi propone di declinare al meglio la locuzione di “capitali raccolti” in modo da riflettere pienamente gli standard di mercato (ad es., Fondo Europeo degli Investimenti), quindi di calcolare il 3,5% sul capitale sottoscritto nel FVC e non sul capitale richiamato.</p>

¹ I proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti.

		<p>europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo <u>con stabili organizzazioni nel territorio medesimo</u> (quindi, le società estere residenti in Europa sono ricomprese ma devono avere tale caratteristica) e che soddisfano almeno <u>una</u> delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. 	<p>Aifi propone anche di precisare che per FVC si intendono “gli organismi di investimento collettivo del risparmio i cui regolamenti di gestione prevedano che almeno il 70% degli investimenti complessivamente effettuati sia rivolto in favore di PMI, come individuate dal comma 213, art. 1”.</p> <p>Aifi propone di specificare che la verifica del rispetto dei requisiti delle PMI sia effettuata al momento dell’investimento.</p>
<p>4) Detrazione/deduzione per persone fisiche/giuridiche che investono in start-up/PMI innovative (art. 29 DL 179/2012 - Decreto crescita-bis, modificato dal comma 218 art. 1 Legge di Bilancio 2019, e Decreto MEF 25.02.16)</p>	<p>Persone fisiche/giuridiche che investono in start-up/PMI innovative</p>	<p>Le agevolazioni fiscali si rendono applicabili anche agli investimenti realizzati per il tramite di Oicr che investono in startup innovative.</p> <p>In particolare, per l’anno 2019, l’agevolazione fiscale è rappresentata (i) per le persone fisiche, da una detrazione dall’imposta sul reddito (IRPEF) lorda pari al 40% della somma investita, fino a un importo annuo massimo di investimento pari a 1 milione di Euro e (ii) per le persone giuridiche, da una deduzione dall’imponibile IRES pari al 40% dell’investimento annuo, con un tetto massimo di investimento pari a 1,8 milioni di Euro.</p> <p>Per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri</p>	<p>Necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda l’innalzamento dell’incentivo [l’estensione alle PMI è stata recentemente autorizzata dalla Commissione europea: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2038982-la-commissione-europea-autorizza-gli-incentivi-all-investimento-in-pmi-innovative].</p> <p>Necessarie disposizioni attuative.</p>

		<p>dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati [...]</p> <p>L'investimento deve essere detenuto per almeno 3 anni.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con quello riconosciuto alle persone fisiche che investono in Piani individuali di risparmio.</p>	
<p>5) Agevolazione per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di una start-up innovativa (comma 218, art. 1 Legge di Bilancio 2019)</p>	<p>Soggetti passivi IRES (diversi da start-up innovative)</p>	<p>Deduzione dall'imponibile IRES del 50% dell'investimento in caso di acquisizione del 100% del capitale sociale di una start-up innovativa.</p> <p>L'investimento deve essere detenuto per almeno 3 anni.</p>	<p>Aifi propone di chiarire che non si applica a tale misura il tetto massimo di investimento pari a 1,8 milioni di Euro e che l'agevolazione in parola sia cumulabile con l'agevolazione di cui al precedente punto 4) in tema di investimenti nel capitale di una start-up innovativa.</p>
<p>6) Detassazione capital gain di fondi pensione e casse di previdenza (commi 88-95, art. 1 Legge 232/2016)</p>	<p>Fondi pensione e casse di previdenza</p>	<p>Sono agevolabili gli investimenti fino al 10% dell'attivo patrimoniale degli enti previdenziali e delle forme di previdenza destinatari della misura.</p> <p><u>Investimenti che danno diritto al beneficio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico 	<p>Necessaria Circolare dell'Agenzia delle Entrate.</p>

		<p>europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;</p> <ul style="list-style-type: none">– quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al precedente punto;– quote o azioni di FVC, come definiti nella legge di bilancio 2019, art., c. 213 (vedi sopra sezione Pir).– investimenti in piani di risparmio a lungo termine, di cui al comma 100 della Legge di bilancio 2017, senza l'applicazione dei limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro. <p>Gli investimenti devono essere detenuti per almeno cinque anni.</p>	
--	--	--	--